

LE CRIPTOVALUTE LACUNE NORMATIVE ANCORA DA COLMARE PER L'IRPEF E L'IVA

SOMMARIO: 1. *L'evoluzione normativa e l'orientamento (anacronistico) della prassi amministrativa.* 2. *I riflessi ai fini IRPEF ed IVA.* 3. *Conclusioni.*

1. *L'evoluzione normativa e l'orientamento (anacronistico) della prassi amministrativa*

L'Agenzia delle entrate continua ad assimilare le criptovalute alle "valute estere", applicando, per un verso, l'IRPEF sui proventi realizzati dai privati con le cessioni a pronti e i prelievi dai *wallet* ex art. 67, comma 1-ter, del TUIR e, per altro verso, estendendo l'esenzione IVA ai corrispettivi per i servizi effettuati dagli operatori del settore ex art. 10, n. 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1).

Come noto, l'equiparazione tra le due monete, quella tradizionale a quella virtuale, scaturisce dalla ormai remota sentenza della Corte di Giustizia UE (2), con la quale si è accordata l'esenzione IVA agli scambi commerciali in valuta digitale e che troverebbe fondamento nella funzione liberatoria su base convenzionale di quest'ultima, assimilabile a quella solutoria *ex lege* della moneta emessa e garantita da uno Stato o da una Banca centrale (3).

In effetti, è proprio su tale argomentazione che si fonda la relazione dell'Avvocato Generale, poi recepita dal giudice comunitario; tale pronuncia è stata quindi ripresa in modo costante dall'Agenzia delle entrate (4), non soltanto al fine di declinare

il regime di esenzione IVA, ma "a trecentosessanta gradi", cioè con estensione persino ad altri comparti fiscali, come l'IRPEF, il monitoraggio fiscale, nonché il regime sostitutivo contemplato *ex art. 24-bis* del TUIR a beneficio dei neo-residenti facoltosi (5).

Ma ormai tale approccio risulta anacronistico, paradossale al cospetto dei molteplici provvedimenti legislativi sopravvenuti, preordinati sì a finalità extra-tributarie, al fine cioè di arginare il riciclaggio ed altri fenomeni illegali, ma in base ai quali viene sempre esclusa la riconducibilità delle valute digitali nel novero delle monete aventi corso legale.

Invero, la similitudine fondata – soltanto – sulla funzione *lato sensu* solutoria della valuta digitale, che sarebbe analoga a quella propria della moneta fiat, appare oggi superata al cospetto della definizione legale, ribadita più volte, secondo cui la moneta virtuale, in quanto «*rappresentazione digitale di valore*», utilizzabile «*come mezzo di scambio o per finalità di investimento*», «*non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica*», «*non possiede lo status giuridico di valuta o di denaro*» (6).

sione di criptovalute (o cripto-asset), *ivi*, 2019, I, 231 ss. Tra coloro che si sono occupati diffusamente del trattamento IVA, cfr. spec. R. IAIA, *Imponibilità e disciplina delle operazioni di cambio e pagamento con criptomonete nel sistema europeo dell'IVA*, in *Riv. dir. trib.*, 2021, I, 275 ss.; R. SCALIA, *Riflessioni su alcuni temi controversi sulla disciplina IVA delle c.d. criptovalute*, in *Giur. imp.*, I, 2020, 1 ss.; L. SALVINI, *La dimensione valutaria dell'economia digitale: le criptovalute*, *Atti del Convegno "La tassazione delle imprese alla prova dell'economia digitale"*, Napoli, 2019, in L. CARPENTIERI (a cura di), Torino, 2020, 165 ss. Per una disamina sui molteplici aspetti tributari delle criptomonete, si rinvia alle seguenti opere monografiche: S. CAPACCIOLI, *Criptoattività, criptovalute e bitcoin*, Milano, 2021, in tema di IVA spec. 391 e ss.; A. TOMASSINI, *Criptovalute, NFT e Metaverso, Fiscalità diretta, indiretta e successoria*, Milano, 2022, sull'IVA spec. 159 e ss.; AA.VV., *Bitcoin e criptovalute*, in F. AVELLA (a cura di) *Guida de Il Sole 24 ore*, 3, maggio 2021; *ivi* cfr. spec. M. ALLENA – A. PURPURA, *Profili IVA legati all'operatività in bitcoin e criptovalute*, in AA.VV., *Bitcoin e criptovalute*, cit., 83 e ss.; R. CORDEIRO GUERRA – S. DORIGO, *Fiscalità dell'economia digitale*, Pisa, 2022, spec. 102 ss. e 187 ss.

(5) Su quest'ultimo aspetto, cfr. la risposta ad interpello n. 397/2022, cit. Il salto logico che vizia il ragionamento dell'Agenzia delle entrate, che espande l'assimilazione tra le due valute dall'Iva persino all'IRPEF, viene criticato in dottrina, cfr. spec. L. SALVINI, *op. cit.*, 169.

(6) Cfr. spec. l'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007,

(1) Cfr. da ultimo le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate 26 agosto 2022, n. 437 (in questo stesso fascicolo alla pag. 1481); 24 agosto 2022 n. 433 (in *Boll. Trib. On-line*); 1° agosto 2022, n. 397 (in questo stesso fascicolo alla pag. 1479); 24 novembre 2021, n. 788 (in *Boll. Trib. On-line*), 28 settembre 2018, n. 14 (*ivi*).

(2) Corte Giust. UE, sez. V, 22 ottobre 2015, causa C-264/14, *Skatteverket c. David Hedqvist*, in *Boll. Trib. On-line*.

(3) Per un primo commento cfr. G. PALUMBO, *Il trattamento tributario dei "bitcoin"*, in *Dir. prat. trib.*, 2016, 279 ss. Aderiscono a tale impostazione e segnatamente all'assimilazione tra "valuta virtuale" e "valuta tradizionale", con riflessi sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell'IVA, P. SCARIONI – A. BRACCHI, *Il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute*, in *Boll. Trib.*, 2018, 341 ss., nonché P. CLAPS – M. PIGNATELLI, *L'acquisto e la vendita per conto di terzi di "bitcoin" non sconta l'IVA ma rileva ai fini IRES ed IRAP*, in *Corr. trib.*, 2016, 3073 ss.

(4) Cfr. la prima risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E (in *Boll. Trib.*, 2016, 1267), condivisa da taluni, ma la prevalente dottrina tributaristica è orientata in senso diametralmente opposto; cfr. M. PIERRO, *La qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute*, in *Riv. dir. trib.*, 2020, I, 104 ss.; F. ANTONACCHIO, *Initial coin offering: riflessi fiscali, anti-riciclaggio e di tutela dei mercati finanziari, connessi all'emis-*

In virtù di tale univoca e costante definizione legale, sia pure soltanto descrittiva, la «criptovaluta non è valuta», non avendo corso legale, tantomeno «estera», essendo allocata in *blockchain* e quindi è ontologicamente a-territoriale. La pecunia di conio digitale non è un «mezzo di pagamento», ma tutto al più un «mezzo di scambio» privatistico, convenzionale. La «pseudo-moneta» (7) denota una funzione *lato sensu* liberatoria, fondata esclusivamente sulla fiducia tra le parti, tant'è che il creditore non ha l'obbligo, ma soltanto la facoltà di accettarla in pagamento, liberando il debitore, come si desume chiaramente *a contrario* dagli artt. 1277 e segg. c.c., recanti la disciplina dei debiti pecuniari.

Del resto, l'esclusione della «pseudo-moneta» dal perimetro codificato delle valute in senso tecnico-valutario, affermata *ex lege* a far data dal 2017, trova eco, oltre che nella dottrina tributaristica, anche in quella privatistica; si è invero negato che la valuta in *blockchain* abbia i connotati della valuta avente corso legale (8).

n. 231, preordinato al contrasto al riciclaggio, l'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, volto alla lotta alle frodi finanziarie, nonché l'art. 1 del D.M. 13 gennaio 2022, recante la disciplina dell'operatività anche *on line* dei servizi in valuta digitale, con le relative attribuzioni all'OAM, l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Da ultimo, assume rilievo il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2022, in materia di adempimenti e comunicazioni in via telematica preordinati ad alimentare l'Archivio dei rapporti finanziari da parte di tutti gli operatori finanziari di cui all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ove pure il chiaro e netto distinguo tra valuta tradizionale e valuta digitale. In particolare, a norma del citato art. 1 del D.Lgs. n. 231/2007, si definisce la «valuta virtuale» in termini descrittivi ovvero di «*rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*». Come rilevato anche nel seguito, tale definizione è stata integrata nel corso del tempo, dal 2017 in poi, sia per ricomprendere espressamente anche la «*finalità di investimento*» tra gli impieghi della valuta virtuale, sia sostituendo il termine «*mezzo di pagamento*» con quello più corretto di «*mezzo di scambio*». Analogamente, ai sensi del citato art. 1 del D.Lgs. n. 184/2021, sia pure «*agli effetti della legge penale*», si definisce la «*valuta virtuale*» come «*una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*». Infine, nell'art. 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022 viene riportata la definizione di «*valuta virtuale*», che ricalca alla lettera quella contenuta nell'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2007.

(7) In questi precisi termini cfr. E. GIRINO, *Criptovalute: un problema di legalità funzionale*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, 733 e ss.

(8) Invero, oltre alla dottrina tributaristica dianzi citata, pure in ambito extra-tributario si conviene sulla non

Si è escluso altresì, correttamente, che trattasi di «strumenti» o di «prodotti finanziari», nonostante l'ampiezza di quest'ultima categoria residuale, tenuto conto dell'analogo ed inderogabile principio di tassatività che ispira anche il settore finanziario regolato dal TUF 24 febbraio 1998, n. 58 (9), in virtù del quale non è consentito di ampliare dette categorie in assenza dei relativi requisiti.

Ciò posto in termini di «definizione in negativo», ragionando in positivo, la valuta digitale rappresenta un bene immateriale, un asset digitale, sulla falsariga dei «beni» *ex art.* 810 c.c., ma non può prospettarsi nessun accostamento tra l'una «*res non corporale*» di tipo virtuale e la valuta in senso proprio; lo stesso è a dirsi con riferimento agli strumenti e ai prodotti finanziari, fin tanto che una siffatta assimilazione non venga stabilita dal legislatore, in presenza dei relativi presupposti (10).

riconducibilità della criptovaluta tra le monete in senso proprio ovvero aventi corso legale, che il creditore è obbligato ad accettare in pagamento per estinguere le obbligazioni pecuniarie. Tra i vari studiosi cfr. E. GIRINO, *op. cit.* 756 e ss.; G. BEFANI, *Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici*, in *Il diritto dell'economia*, 2019, 381 e ss.; C. PERNICE, *Criptovalute, tra legislazione vigente e diritto vivente*, in *Ianus, Diritto e finanza*, 2020, 44 e ss.; F. MOLITERNI, *Criptovaluta, valuta digitale, moneta elettronica e modelli di circolazione*, in *Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale*, *Quaderni di Ricerca Giuridica*, F. MAIMERI – M. MANCINI (a cura di), Banca d'Italia, 2019, 87, 185 e ss.; R. BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2017, 27 e ss.

(9) I principi di tassatività e di legalità, come noto, sono efficaci sia ai fini IRPEF, per effetto degli artt. 1, 6 e 67 del TUIR, sia ai fini delle esenzioni IVA, giustificate essenzialmente da motivi di interesse pubblico, come si desume dalla normativa domestica, cioè dall'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e da quella comunitaria ovvero dagli artt. 132 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. In dottrina, la riconducibilità della valuta digitale nell'ampia e residuale categoria dei «*prodotti finanziari*» rappresenta un tema spesso affrontato e risolto per lo più in senso negativo, salvo che ricorrano determinate condizioni, tenuto conto anche dei tre indici di «*finanziarietà*» che connotano un «*investimento di natura di finanziaria*», al fine di poter ricondurre una determinata fattispecie nel perimetro dei «*prodotti finanziari*». Trattasi in dettaglio dei seguenti indici: i) l'impiego di capitale, ii) l'aspettativa di un rendimento, iii) il rischio connesso; cfr. la Delibera CONSOB 6 dicembre 2017, n. 20207. Nella dottrina privatistica cfr. diffusamente E. GIRINO, *op. cit.*, 758 e ss., ove l'approdo condivisibile per cui la valuta digitale può costituire, tutto al più, l'oggetto, il «sottostante» dell'investimento finanziario, al pari di altri beni, come le opere d'arte e i diamanti; ma ciò non significa che trattasi di «prodotti finanziari» in senso giuridico-tecnico.

(10) Per vero, l'assunto per cui la criptomoneta sarebbe riconducibile alla categoria dei «beni» *ex art.* 810 c.c. non risulta poi così univoco in dottrina, anche in ragione della nozione di tipo chiuso ivi prevista; in argomento cfr. A. TOMASSINI, *Criptovalute, NFT e Metaverso* cit., 33 e ss., ove ulteriori riferimenti, nonché G. BEFANI, *op. cit.*, 417; C. PERNICE, *op. cit.*, 78. Più corretta e condivisibile risulta

Dunque, dall'evoluzione normativa e dalla regolamentazione del settore monetario e finanziario si desume come le criptovalute, sotto il profilo giuridico-tecnico, non risultino riconducibili tra le monete fiat, tantomeno tra quelle "estere" (11), trattandosi di un asset digitale per definizione "a-territoriale"; neppure è sostenibile l'equazione tra la valuta virtuale e gli strumenti o i prodotti finanziari.

Ciò comporta una "rivoluzione copernicana" di cui anche la prassi amministrativa dovrebbe ormai prendere atto, piuttosto che continuare a tracciare il regime fiscale delle criptomonete sulla falsariga delle valute fiat, sulla base di un approccio indimostrato e indimostrabile. Del resto, mentre ai fini IVA l'Agenzia delle entrate potrebbe avere l'"alibi" della (ormai datata) sentenza della Corte di giustizia UE (12), altrettanto non può dirsi per i diversi e distinti comparti impositivi, quali l'IRPEF, il monitoraggio fiscale, il regime sostitutivo di cui all'art. 24-bis del TUIR e l'IVAFE.

2. I riflessi ai fini IRPEF ed IVA

Pertanto, tirando le fila del discorso, allo stato, nel *silentio legis*, per un verso, alle operazioni effettuate dai soggetti passivi relative alle pseudo-monete non può estendersi il regime tassativo di esenzione IVA ex art. 10, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972.

Per altro verso, a *fortiori*, agli scambi effettuati dai privati non può applicarsi l'altro e diverso tributo ovvero l'IRPEF, considerato che il regime

l'altra affermazione di questi ultimi Autori per cui la pecunia di conio digitale potrebbe comunque essere regolata e trattata "come se" fosse un bene immateriale, come già avvenuto per le energie naturali ex art. 814 c.c.

(11) Per la definizione legale della "moneta" sotto il profilo valutario, cfr. spec. l'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, l'art. 128 TFUE, l'art. 1277 c.c., nonché l'art. 1 del TUB 1° settembre 1993, n. 385. Più di recente, fanno leva sulla definizione ivi prevista, per negare l'equiparazione della valuta criptata alla valuta tradizionale, G.M. COMMITTERI – D. DI VITTORIO, *Ancora "ombre" sul trattamento fiscale delle operazioni in criptovalute per le persone fisiche, in il fisco*, 2022, 223, da cui l'affermazione, assolutamente condivisibile, in base alla quale la prima valuta non presenta nessuna connotazione "monetaria" o "valutaria", potendosi definire come tale soltanto quella avente corso legale in uno Stato.

(12) Tuttavia, così non può essere, considerato che dall'esame del testo normativo, sia quello comunitario (art. 135, lett. e), della Direttiva 2006/112/CE cit.), sia quello domestico (art. 10, n. 3, del D.P.R. n. 633/1972), risulta abbastanza chiaro che non beneficiano dell'esenzione le monete da collezione, d'oro di argento o di altro metallo, che «non sono normalmente utilizzate per il loro valore liberatorio», «ma piuttosto presentano un interesse per i numismatici». Ne consegue che, anche per tale motivo, deve concludersi che le "monete" cui fanno riferimento le tassative disposizioni di esenzione IVA, ma lo stesso è a dirsi ai fini IRPEF, sono soltanto ed esclusivamente quelle aventi "corso legale" in uno Stato, garantite da una Banca Centrale, con esclusione quindi delle pseudo-valute digitali aventi mero valore di scambio pattizio.

delle "valute estere" ex art. 67, comma 1-ter, del TUIR non ricomprende affatto le plusvalenze derivanti dalle cessioni a pronti delle pseudo-monete e/o dai prelievi dai *wallet* digitali (13).

Indubbiamente, tornando all'esenzione IVA ex artt. 10, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972 e 135, lett. e), della Direttiva 2006/112/CE (14), tale assetto semplifica nel concreto il trattamento fiscale e quindi incentiva gli scambi in criptomoneta (15). A ben vedere, lo stesso è a dirsi con riferimento alla asserita applicabilità del regime IRPEF già sperimentato da tempo per le valute estere, con applicazione della relativa franchigia (comunque discutibile), oltrepassata la quale scatta la presunzione di speculazione che legittima la tassazione.

Tuttavia, nel *silentio legis*, o meglio, tenuto conto dell'evoluzione normativa speciale, possono declinarsi i seguenti punti fermi:

- soltanto le monete fiat hanno "corso legale", assumono rilievo esclusivamente per il relativo "valore facciale", tant'è che fungono da corrispettivo, mezzo di pagamento legale, che il creditore è obbligato ad accettare, liberando il debitore, salva l'ipotesi della *datio in solutum* ex art. 1197 c.c.,

- tra le due tipologie di *currencies* non vi è alcuna identità giuridica – approdo questo inoppugnabile – ma, a ben vedere, neppure coincidenza di funzione liberatoria; per l'una, di tipo legale, per l'altra, soltanto eventuale, di carattere fiduciario, privatistico, consensuale,

- la normativa (anche tributaria) vigente è ispirata ai principi di tassatività e di legalità, nel senso che il regime di esenzione IVA ovvero, in senso inverso, la tassazione IRPEF sono contemplati soltanto per le operazioni relative alle "divise,

(13) Su tale specifico argomento ci sia consentito di rinviare a E. BELLI CONTARINI, *La (in)tassabilità dei proventi da cessione di criptovalute*, in *Boll. Trib.*, 2021, 652 e ss.

(14) In particolare, la citata norma comunitaria di esenzione *sub* art. 135, lett. e), prevede espressamente che «gli Stati membri esentano le seguenti operazioni... e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento, o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici». Anche da qui, come notato prima, si intuisce l'impossibilità di accostare le criptomonete alle valute aventi corso legale.

(15) In effetti, la dottrina che si è occupata in modo approfondito dei profili IVA, una volta esclusa la natura di "moneta", trattandosi di una "res" immateriale, riconduce i servizi relativi, ed in particolare lo scambio tra valute digitali *versus* beni o servizi oppure tra valute digitali di tipo diverso, all'istituto civilistico della permuta ex art. 1552 c.c. e quindi al regime delle "operazioni permutative" di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, con tutte le problematiche implicazioni di tipo operativo di una siffatta ricostruzione in termini di imponibilità. Si pensi ad esempio, al momento di effettuazione delle reciproche operazioni, alla determinazione della base imponibile con il criterio del valore normale, oltre che ai profili di territorialità; cfr. in particolare, L. SALVINI, *op. cit.*, 168; R. IAIA, *op. cit.*, 301; A. TOMASSINI, *op. cit.*, 145; S. CAPACCIOLI, *op. cit.*, 402.

banconote e monete” in senso tecnico-valutario, cioè aventi corso legale, garantite da una Banca centrale o da uno Stato,

– le ipotesi di esenzione dal tributo sono tassative e giustificate da ragioni essenzialmente di interesse pubblico, tornando applicabile semmai il principio opposto ovvero di generale imponibilità ad IVA dei beni e servizi immessi in consumo,

– analogo e speculare “sistema tassativo” risulta concepito per l’IRPEF ex artt. 1, 6 e 67 TUIR, recante la disciplina “a numero chiuso” dei “redditi diversi”,

– infine, non può valere il principio di parità di trattamento – in termini di esenzione IVA/tassazione IRPEF – appurata la diversa natura giuridica e persino la funzione “ibrida” e polifunzionale della pseudo-moneta (16), rispetto alla valuta legalmente istituita, che esaurisce la funzione in sé stessa.

3. Conclusioni

Dunque, per centrare l’obiettivo dell’esenzione IVA e non intralciare l’espandersi del fenomeno digitale, potrebbe farsi leva piuttosto, sull’altra e più diffusa “finalità di investimento” della *criptocurrency*, richiamata esplicitamente anche dalla normativa speciale *medio tempore* intervenuta, nel senso che la valuta allocata in *blockchain* potrebbe rappresentare l’oggetto, il “sottostante” di un “investimento finanziario”.

In tale prospettiva, il trattamento di *favor* potrebbe ricomprendere le relative operazioni sollecitate sul mercato, come avvenuto a suo tempo con l’evolversi dei contratti derivati e simili, con conseguente modifica – da effettuarsi *ex lege* – dell’art. 10, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972.

In modo speculare, ma inverso, i plusvalori derivanti dalle cessioni a pronti delle pseudo-monete digitali potrebbero assoggettarsi all’IRPEF soltanto per effetto dell’integrazione, ad esempio, della norma di chiusura di cui art. 67, primo comma, lett. *c-quinquies*), del TUIR e, sarebbe preferibile, con previsione di una franchigia *ad hoc*, nonché con riporto in avanti e deducibilità delle relative minusvalenze realizzate (17).

Tuttavia, in forza dei principi di tassatività e di legalità che ispirano il nostro ordinamento, ovvero che connotano sia le esenzioni – artt. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e 135 della Direttiva 2006/112/CE – sia le prestazioni patrimoniali imposte – artt. 1, 6, 67 del TUIR e art. 23 Cost. – oltre che il settore

(16) Anche tale “definizione” risulta abbastanza diffusa in dottrina, cfr. per tutti spec. S. GIORGI, *Cripto-attività, tra “polimorfismo” e dubbi qualificatori in materia fiscale*, in *Riv. dir. trib.*, supp. on line del 7 ottobre 2019.

(17) Preso atto della preponderante funzione speculativa-finanziaria degli *asset* digitali in parola, la dottrina suggerisce l’intervento del legislatore proprio in questa direzione, cfr. spec. M. FOLLI – M. PIAZZA, *Criptoattività più vicine alla regolamentazione del settore finanziario*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° settembre 2022, 21.

finanziario – TUF n. 58/1998 – per estendere il regime di esenzione IVA e per applicare l’IRPEF ad ulteriori fattispecie è necessario che il legislatore intervenga ancora una volta (18).

Sotto tale profilo, sembra venuto meno, almeno parzialmente, il problema del coordinamento normativo tra la legislazione domestica e quella comunitaria; invero, ad oggi sembra che il raggio di intervento del c.d. “Regolamento MiCA” (*markets in crypto-assets*) non includa né le valute virtuali (tranne le c.d. “*stablecoins*”) né gli NFT (19).

Però, è necessario che il legislatore intervenga in modo chirurgico (20) e con tempestività; l’urgenza di colmare tali lacune deriva dall’incertezza normativa, di intralcio sia per i *consumer* sia per i prestatori di servizi delle *supply chain* della valuta digitale, con ricadute persino in termini sanzionatori.

Tale vuoto normativo appare inconcepibile al cospetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e segnatamente dagli artt. 41, sulla libertà dell’iniziativa economica privata, 47, sulla tutela e incoraggiamento del risparmio in tutte le sue forme, 23, sulla riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte nonché 25, sul principio di legalità delle sanzioni irrogabili sia per l’esercizio abusivo di attività (finanziaria) riservate *ex lege*, sia per l’inadempimento degli obblighi incombenti (soltanto ai fini IRPEF) in capo ai contribuenti.

Avv. Edoardo Belli Contarini

(18) Sollecita un intervento normativo ormai impellente, sia per le molteplici ricadute fiscali che implica il fenomeno delle criptovalute, sia perché risulta inconcepibile per i principi di legalità e di certezza del diritto riscontrare un tale vuoto di disciplina, anche P. MASTELLONE, *Redditi derivanti da operazioni in criptovalute; profili di fiscalità sostanziali e adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti*, in *Riv. dir. trib.*, supp. on line del 22 dicembre 2021.

(19) Su tale argomento, cfr. spec. F. ANNUNZIATA – A. CONSO, *Il Digital Finance Package*, nonché ID., *La criptovaluta stablecoin*, entrambi nell’inserito de *Il Sole 24 ore*, maggio 2021, cit. 25 e ss., nonché l’opera monografica *NFT, L’arte e il suo doppio*, Milano, 2021, spec. 87 ss. Di recente cfr. il “*regolamento MiCA*” (in *Boll. Trib. On-line*) approvato il 5 ottobre 2022 dal Consiglio dell’Unione europea sui mercati delle criptovalute (*markets in crypto-assets*) che concerne: gli emittenti di *crypto-asset* non garantiti; le cosiddette “*stablecoin*”; le sedi di negoziazione e i portafogli in cui sono detenuti i *crypto-asset*.

(20) Vedasi invece il disegno di legge n. 2572/2022, invero più interessante per la relazione di accompagnamento, ove si riepiloga l’evoluzione della normativa in tema di valuta digitale, che non per i contenuti in sé, ove si recepisce acriticamente la prassi amministrativa, peraltro soltanto con riguardo al regime IRPEF e al monitoraggio fiscale; ivi si contempla persino una “rivalutazione” delle criptomonete detenute da persone fisiche, con esazione dell’ennesima imposta sostitutiva e contestuale disinnescamento delle sanzioni tributarie contemplate dal D.L. n. 167/1990 ai fini del monitoraggio fiscale. Per una lettura critica di tale provvedimento, cfr. A. MARINELLO, *Un “cripto-condono” e molti nodi irrisolti nel disegno di legge sulla disciplina fiscale delle valute virtuali*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 4 ottobre 2022.